

IL VALORE AGGIUNTO DEI PROCESSI DI ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA RISPETTO ALLA SUA PRIVATIZZAZIONE

Di Andrea Bettetini*¹

Le politiche in tema di matrimonio e famiglia in non pochi Paesi dell'Unione Europea si caratterizzano per la configurazione e l'interpretazione giurisprudenziale di un diritto caratterizzato non da modelli ma da rimedi, che mira a proteggere soprattutto gli interessi ed i desideri individuali. Da un lato, non è cioè fatta assumere alla famiglia in quanto tale una funzione attiva, e pertanto il suo potenziale protagonismo o non si attualizza, ovvero, se già parzialmente attualizzato, decresce sino ad assumere un carattere residuale e di emarginazione istituzionale. Dall'altro, e correlativamente, tale protagonismo pare destinato a rimanere potenziale (per non dire ideale) per la debolezza e la crisi in cui indubbiamente si trova la famiglia; una crisi non certo congiunturale, ma strutturale, in quanto riguarda l'elemento genetico dell'istituzione familiare, il matrimonio, inteso come primo e volontario atto di stabilizzazione sociale e personale.

E così, mentre si sta sgretolando la figura del matrimonio che sta assumendo caratteri inediti, tali da far dubitare che ancora si possa parlare di matrimonio in senso univoco (matrimonio omosessuale, matrimonio eterosessuale, ecc.); assumono viceversa sempre maggiore rilevanza sociale e giuridica situazioni di fatto sinora non istituzionalizzate, o parzialmente tali. E' tendenza comune dei legislatori europei rivestire di giuridicità relazioni che sino a non poco tempo addietro erano regolate dall'adagio di napoleonica memoria «les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux».

Con la deistituzionalizzazione del matrimonio da un lato, e la formalizzazione istituzionale delle unioni di fatto dall'altro, si sta in realtà giungendo a una nuova figura unitaria e omogenea di vincolo, comune alle due forme di *partnership*. A ben guardare, infatti, nulla nella sostanza ormai distingue un matrimonio, quale delineato negli ordinamenti occidentali, da una convivenza da cui discendono talora i medesimi, talora analoghi effetti giuridici.

In questa prospettiva, posto che la famiglia stessa è divenuta una società il cui fondamento può anche non essere il vincolo matrimoniale, ma un diverso negozio di carattere convenzionale, lasciato alla libera autonomia delle parti; un luogo ove soddisfare i propri bisogni affettivi; oppure una possibilità di accesso ad un insieme di benefici e tutele che derivano dalle politiche pubbliche dello Stato; non ha più senso parlare di una "famiglia naturale", con una sua originaria struttura; ma vi sono, ed effettivamente nei documenti internazionali si parla di "forme" di famiglia, ognuna delle quali, proprio perché ha una sua positiva e legittima collocazione valoriale, non può essere preferita o discriminata rispetto alle altre. Quindi tutte le scelte personali meriterebbero non solo rispetto, ma il medesimo rispetto. Senza però discernere se tutte abbiano il medesimo valore. O, per meglio dire, attribuendo a ogni situazione il medesimo valore.

Ma compito del legislatore e del governante (nazionale o sopranazionale che sia) è formulare

¹ Andrea Bettetini, Ordinario di Diritto ecclesiastico presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, è membro del Collegio del dottorato di ricerca in Teoria degli ordinamenti giuridici con sede amministrativa presso l'Università "La Sapienza" di Roma. E' autore di numerose pubblicazioni di diritto canonico ed ecclesiastico in riviste nazionali ed internazionali. E' membro della commissione giuridica della Confederazione italiana di consultori familiari di ispirazione cristiana. E' coautore, assieme a C. M. Bianca e a G. Grassoni, del *Codice per la famiglia e i servizi sociali* edito da Giappichelli (Torino, 2006)

rapporti, riconoscere relazioni, insomma, guardare la realtà in prospettiva giuridica per costruire un sistema giusto, non costituire valori; i rapporti e le relazioni possono poi sì attribuire un pregio a un bene, qualora stabiliscano la dipendenza eziologica di un valore da una cosa che, in virtù di tale connessione, diventa a sua volta valore, in senso mediato.

Per questo, prima di richiamare delle talora avventate equiparazioni giuridiche, conviene fermarsi a considerare se i fatti, e la dimensione di giustizia ad essi intrinseca, siano equiparabili. Insomma, il valore primo deve essere antecedente, e deve essere riconosciuto come valore, non costituito come tale. La persona deve essere riconosciuta in quanto tale, e non “costruita”, come pure la famiglia che di persone è composta.

In particolare la famiglia, nel suo nucleo essenziale, non può essere pensata come comunità svincolata da una dimensione giuridica e di responsabilità, perché è al suo interno, per il mezzo della fissazione dei ruoli individuali, che si determina l'identità personale di ciascuno, e al medesimo tempo si definisce l'identificazione dell'altro, un “io” che si distingue da un “tu” in quanto è destinatario di una regola sul suo ruolo familiare di padre, madre, figlio, fratello. Il riconoscimento dell'altro come simile fonda così il rapporto e lo regola, di modo che la normatività che sorge con la responsabilità, (ossia, nella nostra tradizione culturale e giuridica) con il matrimonio, viene a configurarsi come fatto costitutivo originario sia della dimensione umana sia del gruppo familiare.

Il diritto positivamente inteso, interpretando (in particolare) la realtà familiare secondo la sua forma, rispettando (in generale) la pluralità dei modi di essere della realtà stessa, diviene allora un atto ordinativo, che si fonda nella stessa realtà sociale, e che non si impone ad essa quasi fosse un atto imperativo, di mera forza. E sono in tal modo garantiti quei valori che sono l'autonomia della famiglia quale soggetto sociale con un proprio ordinamento, e la persona, che sottratta alla “dittatura” di un'ondivaga volontà, si trova a vivere non secondo una norma impostagli dall'esterno, ma secondo una legge che indirizza la stessa libera volontà a rispettare sul piano esistenziale le esigenze specifiche della sua struttura ontologica.